
Aprile
2025

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
4

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	4
NORMATIVA.....	9
GIURISPRUDENZA EUROPEA	10
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	11
CORTE COSTITUZIONALE	11
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	12
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	13
CORTE D'APPELLO PERUGIA	18
CODICE DI PROCEDURA PENALE	18
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ	18
IMPUGNAZIONI.....	18
NOTIFICAZIONE.....	19
RESCSSIONE	19
REVISIONE	20
VALUTAZIONE DELLA PROVA.....	22
ESTRADIZIONE	23
CODICE PENALE	23
CIRCOSTANZE	23
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.....	24
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	25
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	26
REATI CONTRO LA PERSONA	27
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	29
REATI FALLIMENTARI	33

CODICE DELLA STRADA.....	33
STUPEFACENTI	34
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	36
CORTE D’APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	38
RICUSAZIONE	38
FOCUS: REATI FISCALI	39

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire da questo mese e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale - UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

Benvenuti al quarto numero del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

Normativa

1. **Legge 11 marzo 2025, n. 32:** Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra Italia e Emirati Arabi Uniti.
2. **Legge 11 marzo 2025, n. 28:** Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega e riforma del sistema sanzionatorio.
3. **Decreto Legislativo 10 marzo 2025, n. 23:** Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

Osservatorio Giurisprudenza Europea

- **Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 27/03/2025:** Interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 2011/95/UE riguardante la protezione internazionale per i rifugiati.

Osservatorio Giurisprudenza Nazionale

- **Corte Costituzionale:**
 - **Sentenza n. 31/2025:** Illegittimità costituzionale di alcune disposizioni sul reddito di cittadinanza.
 - **Sentenza n. 30/2025:** Illegittimità costituzionale di alcune norme sull'ordinamento penitenziario.

- **Sentenza n. 24/2025:** Illegittimità costituzionale di norme sull'ordinamento penitenziario.
- **Sentenza n. 23/2025:** Illegittimità costituzionale di norme sul processo penale minorile.
- **Cassazione Sezioni Unite:**
 - **Sentenza n. 11969/2025:** Reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
 - **Sentenza n. 11447/2025:** Termine per proporre la rescissione del giudicato.
 - **Sentenza n. 10869/2025:** Abnormità del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio.
 - **Sentenza n. 9788/2025:** Differenza tra errore di fatto e di giudizio.
 - **Ordinanza di rimessione n. 9996/2025:** Revoca della confisca di prevenzione.
 - **Ordinanza di rimessione n. 9900/2025:** Traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
- **Cassazione Sezioni Semplici:**
 - **Sentenza n. 12309/2025:** Patteggiamento per delitti contro la pubblica amministrazione.
 - **Sentenza n. 12096/2025:** Segreto militare e procedimento penale militare.
 - **Ordinanza n. 11169/2025:** Violazioni della normativa antisismica.
 - **Ordinanza n. 10996/2025:** Rescissione del giudicato e restituzione nel termine per impugnare.
 - **Sentenza n. 10395/2025:** Rapporti giurisdizionali con Autorità straniere.
 - **Sentenza n. 10387/2025:** Misure di prevenzione patrimoniale.
 - **Sentenza n. 9906/2025:** Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse.
 - **Sentenza n. 9161/2025:** Provvedimento di differimento della trattazione del processo.
 - **Sentenza n. 9152/2025:** Riconoscimento della continuazione nel giudizio di rinvio.
 - **Sentenza n. 8927/2025:** Impugnazioni e abnormità del provvedimento di archiviazione.
 - **Sentenza n. 8886/2025:** Contrabbando doganale.
 - **Sentenza n. 8851/2025:** Mandato di arresto emesso dal Regno Unito.
 - **Sentenza n. 8379/2025:** Misure cautelari personali.
 - **Sentenza n. 8269/2025:** Dichiarazione infedele e criptovalute.
 - **Sentenza n. 8022/2025:** Patto di quota lite sproporzionato.

Corte d'Appello Perugia

- **Condizioni di procedibilità:**
 - **Sentenza n. 956/2024:** Querela e costituzione di parte civile.
- **Impugnazioni:**
 - **Ordinanza n. 1195/2023:** Inoppugnabilità della sentenza sulla giurisdizione.
 - **Ordinanza n. 654/2023:** Termine per impugnare la sentenza di condanna.
- **Notificazione:**
 - **Sentenza n. 894/2024:** Nullità della notifica.

- **Rescissione:**
 - **Sentenza n. 28/2025:** Mancata conoscenza della celebrazione del processo.
 - **Ordinanza Ud. 04/02/2025:** Elezione di domicilio e consapevolezza.
- **Revisione:**
 - **Ordinanza n. 5/2025:** Prova nuova e procedibilità a querela.
 - **Ordinanza n. 4/2025:** Inammissibilità dell'istanza di revisione.
 - **Sentenza n. 939/2025:** Prova nuova e antefatto.
 - **Ordinanza n. 4/2025:** Comparazione delle prove nuove.
 - **Ordinanza n. 55/2025:** Contrasto di giudicati.
 - **Sentenza n. 15/2025:** Certificato estero e revisione della sentenza.
- **Valutazione della prova:**
 - **Sentenza n. 64/2025:** Accertamenti antropometrici e colpevolezza.
 - **Sentenza n. 36/2025:** Individuazione fotografica.
- **Estradizione:**
 - **Sentenza n. 2/2025:** Esecuzione del trattamento sanzionatorio.

Codice Penale

- **Circostanze:**
 - **Sentenza n. 728/2024:** Attenuanti generiche per atti persecutori.
- **Concorso di persone nel reato:**
 - **Sentenza n. 1070/2023:** Concorso anomalo nel tentato omicidio.
- **Reati contro la fede pubblica:**
 - **Sentenza n. 780/2024:** Falsa dichiarazione per reddito di cittadinanza.
 - **Sentenza n. 919/2024:** Assorbimento del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nella condotta contestata ai sensi dell'art.
 - **D.L. 4/2019.**
- **Reati contro la famiglia:**
 - **Sentenza n. 733/2024:** Subordinazione all'adempimento dell'obbligazione civilistica del beneficio della sospensione condizionale della pena.
 - **Sentenza n. 735/2024:** Maltrattamenti in famiglia.
 - **Sentenza n. 18/2025:** Maltrattamenti e condizioni della persona offesa.
- **Reati contro la persona:**
 - **Sentenza n. 77/2025:** Assoluzione per lesioni.
 - **Sentenza n. 956/2024:** Violazione di domicilio.
 - **Sentenza n. 850/2024:** Condotte aggressive e molestie.
 - **Sentenza n. 734/2024:** Minaccia aggravata.
 - **Sentenza n. 171/2024:** Assoluzione per post su Facebook.
 - **Sentenza n. 2/2024:** Vizio parziale di mente e premeditazione.
- **Reati contro il patrimonio:**
 - **Sentenza n. 39/2025:** Estorsione e percosse.
 - **Sentenza n. 9/2025:** Tentata estorsione e causa di non punibilità.
 - **Sentenza n. 860/2024:** Truffa e tenuità del fatto.
 - **Sentenza n. 858/2024:** Appropriazione indebita commessa dall'amministratore di condominio.

- **Sentenza n. 830/2024:** Revoca della confisca per equivalente del profitto del reato di usura.
- **Sentenza n. 900/2024:** Tentata truffa.
- **Sentenza n. 92/2025:** Tenuità del fatto per detenzione di armi antiche.
- **Reati fallimentari:**
 - **Sentenza n. 945/2024:** Bancarotta fraudolenta.

Codice della strada

1. **Sentenza n. 59/2025:** Confermata la condanna di un'imputata trovata in stato di alterazione alcolica dopo un incidente notturno.
2. **Sentenza n. 902/2024:** Illegittima la richiesta di prelievo ematico per accertare l'assunzione di alcolici senza sinistro stradale.
3. **Sentenza n. 13/2025:** Condanna confermata per rifiuto di sottoporsi a test alcolemici, con riduzione della sospensione della patente.

Stupefacenti

- **Sentenza n. 79/2025:** Valutazione della tenuità del fatto basata su elementi quantitativi e qualitativi della sostanza e delle modalità di condotta.

Ordinamento penitenziario

1. **Ordinanza n. 427/2025:** Concessione di permesso per rendere omaggio alla tomba della madre, con adeguate cautele per la pericolosità sociale del detenuto.
2. **Ordinanza n. 369/2025:** Collaborazione impossibile per integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità.
3. **Ordinanza n. 341/2025:** Concessione della semilibertà a un detenuto condannato per omicidio della moglie, con giudizio positivo sul reinserimento sociale.
4. **Ordinanza n. 335/2025:** Rigetto dell'istanza di differimento della pena per gravi condizioni di salute, prevalendo la pericolosità sociale.
5. **Ordinanza n. 128/2025:** Affidamento in prova al servizio sociale per un detenuto, nonostante la resistenza nel riconoscere le proprie responsabilità.

Ricusazione

- **Ordinanza Ud. 24/03/2025:** Istanza di ricusazione inammissibile per violazione dei termini e mancanza di documenti utili.

Focus: Reati Fiscali

La sezione "Focus" del notiziario propone una raccolta di pronunce su reati fiscali, offrendo una visione d'insieme sui principali orientamenti giurisprudenziali. Tra i temi trattati:

- **Omessa Dichiarazione:** Responsabilità per mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali.
- **Fatture per Operazioni Inesistenti:** Conseguenze per l'emissione di fatture false.

- **Omesso Versamento di Ritenute e IVA:** Punibilità per mancato versamento delle tasse dovute.
- **Revoca della Confisca:** Revoca della misura della confisca nei casi in cui venga meno la pretesa creditoria.
- **Dolo Specifico:** Consapevolezza del superamento della soglia di rilevanza penale.
- **Soglie di Punibilità:** Assoluzione in caso di dubbio circa il superamento delle soglie di punibilità.
- **Verifica dell'Imposta Evasa:** Determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa.
- **Dolo Generico:** Punibilità per omesso versamento di ritenute certificate e IVA.
- **Scritture Contabili:** Responsabilità per occultamento di scritture contabili.

NORMATIVA



Legge 11 marzo 2025, n. 32

“Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 71 del 26-03-2025](#))

Legge 11 marzo 2025, n. 28

“Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 66 del 20-03-2025](#))

Decreto Legislativo 10 marzo 2025, n. 23

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 58 del 11-03-2025](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte di Giustizia dell'UE, Sezione III, sentenza del 27/03/2025 nella causa C-217-23

La Corte di Giustizia, nell'ambito della politica comune in materia di asilo e in relazione alle condizioni che i cittadini di paesi terzi devono soddisfare per poter beneficiare dello *status* di rifugiato, ha dichiarato che: "L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, dev'essere interpretato nel senso che: un richiedente protezione internazionale minacciato nell'ambito di una faida nel suo paese d'origine a causa della sua qualità di membro di una famiglia coinvolta in una controversia di natura patrimoniale non può, per questo solo motivo, essere considerato come appartenente a un «particolare gruppo sociale», ai sensi di tale disposizione."

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 31/2025 del 12/02/2025 – deposito 20/03/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»

Corte Cost., sent. n. 30/2025 del 25/02/2025 – deposito 18/03/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lettera f), primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente all'inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10».

Corte Cost., sent. n. 24/2025 del 30/01/2025 – deposito 07/03/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-*ter*, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Corte Cost., sent. n. 23/2025 del 10/02/2025 – deposito 06/03/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), inserito dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 50-*bis*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)»

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 11969/2025 ud. 28/11/2024 – deposito 26/03/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che:

- integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 316-ter cod. pen. l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contributiva;
- in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell'ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 8 legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 11447/2025 ud. 24/10/2024 – deposito 20/03/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, nel caso di persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine per proporre la rescissione del giudicato decorre dal momento della consegna del condannato.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 10869/2025 ud. 12/12/2024 – deposito 18/03/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che è viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 9788/2025 ud. 22/01/2025 – deposito 10/03/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato il seguente principio di diritto: “qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.”

Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 9996/2025 ud. 13/02/2025 – deposito 12/03/2025

Questione controversa: Se la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 possa essere disposta anche sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti e valutati.

Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 9900/2025 ud. 14/02/2025 - deposito 11/03/2025

Questione controversa: Se il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana. Se la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana integri una nullità generale a regime intermedio ovvero determini il solo differimento per l'imputato della decorrenza del termine per l'impugnazione.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 12309/2025, ud. 07/11/2024 - deposito 28 marzo 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di patteggiamento, ha affermato che, nel caso in cui si proceda per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione indicati all'art. 317-*bis* cod. pen. e la pena detentiva concordata non ecceda i due anni di reclusione, il giudice, ove la richiesta sia stata subordinata, ex art. 444, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., all'esenzione dalle pene accessorie, non può considerare la condizione non apposta e ratificare l'accordo nella parte residua, infliggendo, ex officio, dette pene, ma è tenuto a rigettare la pattuizione nella sua interezza.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 12096/2025, ud. 20/11/2024 - deposito 27 marzo 2025

La Prima Sezione penale, in tema di reti militari e di procedimento penale militare ha affermato che:

- l'esistenza di un segreto di carattere militare, da tutelare anche in sede processuale e tale da limitare la *discovery* degli elementi di conoscenza coperti dal vincolo, può derivare, in via diretta, da una fonte legale di ratifica di un Trattato internazionale (nella specie, la legge 10 novembre 1954, n. 1226, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo Statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951), senza che vi sia necessità di conferma del vincolo da parte dell'Autorità che ha generato il documento segreto. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la disciplina legale di tale tipologia di segreto non è contenuta nella legge 3 agosto 2007, n. 124, in tema di segreto di Stato, trattandosi di istituti posti a tutela di beni giuridici distinti e aventi solo parziale identità di scopo);
- in caso di limitazione della *discovery* processuale, derivante dalla necessità di tutelare il segreto NATO, non si verifica alcun vizio processuale dell'atto di esercizio dell'azione penale relativa al delitto di rivelazione del segreto, laddove sia adeguatamente motivata la stretta necessità di mantenimento del vincolo e vi siano, al contempo, adeguate garanzie processuali per la tutela del diritto di controdeduzione spettante all'imputato;
- l'inerenza al tema della forza, della preparazione e della difesa militare dello Stato di documenti informatici, non ostensibili processualmente in ragione del segreto NATO, ma oggetto dell'imputazione di rivelazione a scopo di spionaggio, può essere provata in giudizio mediante la deposizione di soggetti di elevata affidabilità che abbiano preso visione dei documenti medesimi e che si limitino a illustrare gli ambiti di inerenza, senza disvelare il contenuto delle informazioni;
- il delitto di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio, di cui all'art. 86, cod. pen. mil. pace, è punibile a titolo di tentativo solo quando la condotta, per cause indipendenti dalla volontà

dell'agente, è interrotta prima che si sia realizzato l'ingresso della notizia segreta nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a riceverla, non essendo necessaria, per il perfezionamento del reato, la dimostrazione dell'“effettiva fruizione” della notizia oggetto di cessione da parte del destinatario.

Cass. Pen. sez. IV ordinanza n. 11169/2025, ud. 06/12/2024 - deposito 20 marzo 2025

La Quarta Sezione penale, in tema di violazioni della normativa antisismica, ha affermato che il giudice, nel caso in cui ritenga che non sussiste la doppia conformità delle opere, non può ordinarne automaticamente la demolizione, ma, *ex art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, è tenuto a valutare, all'esito di acquisizioni tecniche che non siano già in atti, se sia possibile conformare le stesse alle prescrizioni antisismiche, indicando eventualmente con quali interventi necessari ed effettivamente praticabili, se non già realizzati.

Cass. Pen. sez. V ordinanza n. 10996/2025, ud. 08/01/2025 - deposito 19 marzo 2025

La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che la rescissione del giudicato *ex art. 629-bis cod. proc. pen.* si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.:

- per l'ambito di applicazione, posto che la richiesta relativa all'una può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza riguardante l'altra non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell'imputato o di persona da questi delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell'imputato, rinuncia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente;
- per l'oggetto della prova, in quanto il richiedente, nell'una, è tenuto a provare che l'assenza sia stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nell'altra, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; - per la portata degli effetti, atteso che l'una, diversamente dall'altra, può portare alla regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 10395/2025, ud. 27/02/2025 - deposito 14 marzo 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, ha affermato che la Corte di appello, nel riconoscere la sentenza irrevocabile di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia, deve far riferimento solo alle categorie di reato indicate nella lista della decisione quadro 2008/909/GAI, indipendentemente dalla doppia punibilità del reato per cui è richiesto il riconoscimento, come previsto dall'art. 11 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che ha dato attuazione all'indicata decisione quadro, essendole, purtuttavia, consentita la verifica dell'eventuale ricorrenza di un errore manifesto circa la categoria di reato indicato nel certificato emesso dall'Autorità richiedente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non rientrassero nella categoria di reato del “traffico illecito di stupefacenti”, fatta propria dalla decisione quadro 2008/909/GAI, le condotte tenute dagli autori al solo fine del consumo personale di droga).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 10387/2025, ud. 06/11/2024 - deposito 14 marzo 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ha affermato che nel caso in cui, nel procedimento incidentale di verifica, sia chiesta l'ammissione al passivo di un credito derivante dall'esercizio della professione forense, l'istante non può limitarsi ad allegare la fattura emessa, ma è tenuto a provare la concreta esistenza del proprio diritto, documentando l'effettività e la consistenza dell'attività svolta mediante parcella delle spese sostenute e delle prestazioni rese, debitamente

sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, atteso che il giudizio sul punto si caratterizza per l'attribuzione al giudice di poteri officiosi di verifica funzionali a contemperare l'esigenza di tutela dei creditori con l'interesse pubblico ad evitare la surrettizia precostituzione di crediti di comodo finalizzati a far rientrare il proposto nel possesso della ricchezza di illecita provenienza.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 9906/2025, ud. 03/12/2024 - deposito 11 marzo 2025

La Sesta Sezione penale ha affermato che:

- nell'individuare le posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, il giudice, per decodificare i reali assetti del potere decisionale, è tenuto a valutare l'attribuzione legislativa dei ruoli anche alla luce delle necessarie interazioni operative che le strutture realizzano al proprio interno. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, per tale ragione, la posizione di garanzia non può delimitare *ex se*, in modo stringente, l'area di rilevanza penale, potendo e dovendo essere assegnato tale obiettivo alla successiva, concorrente e rigorosa indagine sulla colpa);
- in tema di responsabilità colposa, gli eventi "imprevisti", a realizzazione istantanea od immediata, diversamente dagli eventi "con preavviso", non essendo preceduti da segnali, possono essere prevenuti o attenuati solo con l'adozione di cautele da assumere con largo anticipo, sicché solo queste ultime rileveranno ai fini del giudizio sulla colpa. (Fattispecie relativa alla morte e alle lesioni di ospiti e dipendenti di un hotel, determinate da una valanga, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la responsabilità dei funzionari del Servizio di prevenzione della Regione per non aver redatto la carta di localizzazione del pericolo di valanghe);
- in tema di colpa generica, il giudizio di prevedibilità, da formulare con valutazione *ex ante*, consiste non nella mera possibilità materiale di immaginare ciò che è naturalisticamente possibile, ma nell'obbligo di pronosticare un evento che abbia una probabilità statisticamente rilevante di verificarsi;
- la posizione di garanzia del datore di lavoro, sostanziantesi nell'obbligo di protezione da fattori di rischio per la loro incolumità personale di dipendenti, ospiti e terzi comunque presenti sul luogo di lavoro, non può estendersi al di là della sfera funzionale e logistica connessa all'attività professionale svolta, sicché, nel caso di eventi lesivi determinati dal concretizzarsi di fattori di rischio riguardanti un'area esterna al luogo di lavoro ed estranei alla sfera di dominio del predetto, non può configurarsi una sua responsabilità per colpa per non aver previsto, nel documento di valutazione dei rischi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tali fattori e non aver conseguentemente adottato adeguate misure di prevenzione. (Fattispecie relativa al gestore di un albergo, chiamato a rispondere della morte e delle lesioni di ospiti e dipendenti, determinate dal sopraggiungere di una valanga in una situazione di isolamento della struttura per l'eccessivo innevamento e per la conseguente non percorribilità della strada pubblica che conduceva ad essa, la cui gestione era di competenza della Provincia);
- in tema di rifiuto di atti d'ufficio, l'omissione consapevole e volontaria dell'atto d'ufficio doveroso conserva la sua natura dolosa anche nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si siano a ciò determinati in conseguenza dell'impossibilità pratica di compiere tale atto, dovuta all'inadeguata organizzazione dell'ufficio di cui sono responsabili, ascrivibile a loro negligenza. (Fattispecie relativa all'omessa tempestiva attivazione di dispositivi

operativi imposti dalla normativa in materia di protezione civile nelle situazioni di emergenza, dovuta all'assenza della doverosa organizzazione preventiva del servizio);

- in tema di depistaggio dichiarativo, il dovere di verità e di completezza gravante sul dichiarante in ordine ai temi indicati dall'Autorità che interroga concerne ogni circostanza che al predetto si presenti d'interesse, anche solo eventuale, per l'indagine o per il processo in cui è chiamato a deporre. (In motivazione, la Corte ha affermato che tale conclusione si giustifica per far fronte all'esigenza di non lasciare sguarnita di tutela penale la fase iniziale del procedimento penale e per il fatto che il delitto, appartenente alla categoria dei reati propri, è posto in essere da soggetto che si presume in grado di comprendere la rilevanza delle informazioni di cui dispone).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 9161/2025, ud. 28/01/2025 - deposito 5 marzo 2025

La Sesta Sezione penale ha affermato che non è abnorme, in quanto non esula dai poteri riconosciuti ex lege e non determina una stasi irreversibile del processo, ma comporta un mero ritardo nella definizione della fase, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, che abbia ritenuto di disporre perizia per la trascrizione delle intercettazioni, erroneamente differisce la trattazione del processo in attesa del deposito dell'elaborato peritale, essendo la prova costituita dalle registrazioni delle conversazioni, cui le parti hanno libero accesso, con conseguente esclusione di qualsiasi lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all'eventuale richiesta di definizione con riti alternativi.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 9152/2025, ud. 28/01/2025 - deposito 5 marzo 2025

La Sesta Sezione penale ha affermato che nel giudizio di rinvio non può chiedersi il riconoscimento della continuazione, che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, neanche nel caso in cui l'unicità del disegno criminoso si invochi con riguardo a delitti per i quali il giudicato si sia formato solo dopo la celebrazione del giudizio di appello, oggetto dell'annullamento con rinvio, sempreché la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 8927/2025, ud. 28/01/2025 - deposito 4 marzo 2025

La Sesta Sezione, in tema di impugnazioni, ha affermato che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024, il provvedimento di archiviazione per avvenuta estinzione del reato conseguente alla sua prescrizione, che contiene affermazioni sulla sussistenza dello stesso e sulla colpevolezza dell'indagato, è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, nel caso in cui ratione temporis non sia impugnabile con il rimedio previsto dall'art. 115-bis cod. proc. pen.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 8886/2025, ud. 21/01/2025 - deposito 4 marzo 2025

La Terza Sezione, in tema di contrabbando doganale, ha affermato che la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato, in quanto sanzionata come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 8851/2025, ud. 28/01/2025 - deposito 03 marzo 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto emesso dal Regno Unito in base al cd. Accordo di partenariato del 24 dicembre 2020, ha affermato che l'esigenza di assicurare la presenza fisica del destinatario nel processo penale a suo carico non esime l'Autorità giudiziaria italiana, Stato di esecuzione, dalla verifica del rispetto del principio di proporzionalità e della sussistenza di un rischio

reale di violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione EDU e/o della Carta di Nizza, sicché, ove ritenga che vi sia stata una lesione del citato principio o la violazione di uno di tali diritti, è tenuta a non darvi corso.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 8379/2025, ud. 29/01/2025 - deposito 28 febbraio 2025

La Quinta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, che ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con adozione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-*bis* cod. proc. pen., disponga automaticamente una misura più afflittiva, ove sia accertata la non fattibilità tecnica delle anzidette modalità di controllo, dovendo, piuttosto, rivalutare la fattispecie concreta e, pertanto, aggravare od attenuare la misura, in conformità alle regole generali di adeguatezza e proporzionalità.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 8269/2025, ud. 15/10/2024 - deposito 28 febbraio 2025

La Terza Sezione penale, in tema di finanze e tributi, ha affermato che integra il fumus del delitto di dichiarazione infedele l'omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei proventi conseguiti tramite l'accredito di criptovalute, derivanti dalla cessione di opere d'arte o dell'ingegno digitali, incorporate in un non *fungible token*, nel caso in cui il valore normale dei menzionati proventi, convertiti in valuta corrente, superi le soglie di punibilità previste dal disposto di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, costituendo l'ammontare di tale accredito reddito imponibile ai sensi degli artt. 53 e 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 8022/2025, ud. 11/02/2025 - deposito 27 febbraio 2025

La Seconda Sezione penale, in tema di delitti contro il patrimonio, ha affermato che la sottoscrizione, da parte della persona offesa, di un "patto di quota lite" sproporzionato per eccesso rispetto ai valori tariffari di riferimento integra l'atto ad effetto dannoso previsto dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 643 cod. pen., posto che il divieto del "patto di quota lite" tra avvocato e cliente si giustifica in funzione della disciplina del contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, per tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 956/2024 - Ud. 17/12/2024 - deposito 11/03/2025

Il reato di cui all'art. 614 c.p. a seguito della riforma Cartabia è perseguibile a querela della persona offesa, fatta salva l'ipotesi in cui il reato sia connotato da violenza sulle persone. Pertanto, la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati che il D.lgs. n. 150/2022 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva può essere desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione. Nel caso di specie la Corte di Appello rilevava che con riferimento al delitto di cui all'art. 614 c.p. la parte aveva omissso di svolgere le proprie conclusioni nel giudizio di primo grado, comportamento questo però inidoneo ad inficiare una querela già validamente presentata. Nel caso di specie, al contrario, la parte offesa non aveva mai sporto valida querela in relazione alle condotte qualificabili come "violazione di domicilio" ma si era soltanto costituita parte civile in giudizio. Ne discendeva che una volta venuta meno la costituzione di parte civile, veniva meno anche la querela in quanto viene a mancare ogni manifestazione di volontà punitiva a perseguire il reato.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 24 emessa dal Tribunale di Terni ud. 11/01/2024 dep. 23/02/2024)

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, ordinanza n. 1195/2023 - Ud. 01/03/2025 - deposito 04/03/2025

E' inoppugnabile la sentenza emessa nei confronti dell'imputato che decide sulla giurisdizione tenuto conto che le parti possono soltanto denunciare il conflitto di giurisdizione nei casi in cui due diversi giudici prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso fatto attribuito al medesimo soggetto. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'imputato il quale aveva impugnato la pronuncia del giudice di primo grado rilevando il difetto di giurisdizione di quest'ultimo considerato che deve considerarsi inoppugnabile, seppure affetta da nullità assoluta, la sentenza che decide sulla giurisdizione rispetto alla quale la parte può soltanto denunciare il conflitto di giurisdizione.

(Dichiara inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 20/07/2023 dep. 01/08/2023)

Corte d'Appello, ordinanza n. 654/2023 - Ud. 22/02/2025 - deposito 22/02/2025

Non può applicarsi il termine più lungo per impugnare la sentenza di condanna introdotto a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 quando l'imputato non venga dichiarato assente o compaia nel corso dell'intero giudizio di primo grado. Nel caso di specie, la Corte di Appello dichiarava

inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per il delitto di maltrattamenti in famiglia rilevando che egli non poteva essere dichiarato assente in quanto comparve alla prima udienza, che in atti non poteva rinvenirsi alcuna formale dichiarazione di assenza dello stesso e che fu sempre assistito dal medesimo legale coincidente con il legale da cui è stato presentato l'atto di impugnazione.

(Dichiara inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia ud. 08/01/2024 dep. 03/04/2024)

NOTIFICAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 894/2024 - Ud. 26/11/2024 - deposito 30/01/2025

Se è pur vero che l'omessa indicazione della qualità della persona che riceve la notifica a mezzo posta non comporta di per sé la nullità della notifica, nel caso di specie manca ogni prova che consenta di collegare il soggetto ricevente la raccomandata all'imputato o alla di lui compagna, anche alla luce del fatto che questi ultimi risultavano abitare a quell'indirizzo otto anni prima. Tale situazione doveva indurre il Giudice di primo grado a procedere ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p. vigente all'epoca non essendoci alcuna certezza in merito alla effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. (Dichiara la nullità della sentenza n. 1798 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 28/07/2022 dep. 31/10/2022)

RESCISSIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 28/2025 - Ud. 21/01/2025 - deposito 05/02/2025

Non può essere accolta l'istanza di rescissione del giudicato avanzata dall'imputato relativamente alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti quando non risulti provata la mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dello stesso. Nella fattispecie la Corte di Appello rigettava l'istanza di rescissione proposta dall'imputato il quale deduceva di non aver mai avuto contatti con il proprio difensore d'ufficio rilevando che egli aveva ritualmente nominato un proprio difensore di fiducia il quale aveva partecipato a gran parte delle udienze dibattimentali e al quale erano stati notificati gli atti del processo destinati all'imputato e pertanto si presumeva esistente un rapporto fiduciario tra i due. Inoltre, a parere del Collegio, è onere dell'imputato provare la mancata conoscenza della celebrazione del processo nei suoi confronti mediante la dimostrazione di non aver avuto alcuna comunicazione del giudizio da parte del proprio difensore; circostanza quest'ultima che non era mai stata prospettata dal prevenuto. Oltretutto la richiesta di rescissione del giudicato era stata presentata ben oltre il termine dei trenta giorni dalla conoscenza del procedimento e della sentenza. Pertanto, la richiesta dell'istante non poteva essere accolta.

Corte d'Appello, ordinanza Ud. 04/02/2025 - deposito 15/03/2025

Va accolta l'istanza di rescissione del giudicato tempestivamente proposta nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del procedimento, in quanto l'elezione di domicilio, effettuata dal condannato - venditore ambulante di merce contraffatta senza fissa dimora - "presso il difensore di ufficio che mi sarà assegnato" lascia oggettivi dubbi sulla consapevolezza da parte dell'interessato di aver eletto domicilio

presso l'avvocato (d'ufficio) comparso poi nel giudizio, tenuto conto altresì che non vi è prova che il difensore avesse avuto la possibilità di mettersi in contatto con il proprio assistito, il quale, peraltro, non era mai comparso nel dibattimento.

REVISIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 5/2025 - Ud. 14/03/2025 - deposito 15/03/2025

In tema di revisione non costituisce “prova nuova” rilevante ai fini dell'art. 630, comma 1 lett. c) c.p.p. la dedotta mancanza di condizione di procedibilità per un reato che, solo per effetto di una modifica normativa successiva all'irrevocabilità della sentenza di condanna, sia divenuto procedibile a querela. La *lex mitior* sopravvenuta, infatti, deve ritenersi operativa con riguardo ai procedimenti pendenti, salvo il limite intangibile costituito dalla sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p.. Va, dunque, escluso che la sopravvenienza della procedibilità a querela (nel caso di specie per il reato di danneggiamento aggravato dalla esposizione alla pubblica fede), per effetto della cd “riforma Cartabia”, sia idonea ad operare come un'ipotesi di *abolitio criminis*, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd giudicato sostanziale.

Corte d'Appello, ordinanza n. 4/2025 - Ud. 14/03/2025 - deposito 15/03/2025

Va dichiarata inammissibile l'istanza di revisione fondata su una mera esposizione di censure avverso la correttezza formale e la ritenuta pregnanza degli argomenti posti dai primi giudici a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, senza alcuna allegazione di prove nuove o sopravvenute idonee, in ipotesi, a sovvertire l'esito di quel giudizio, nè indicazione di pronunce che abbiano attestato con certezza la sussistenza di fatti incompatibili con quelli posti a base della decisione da sottoporre a revisione. Invero, le ragioni poste dall'istante avrebbero dovuto costituire oggetto di un ordinario mezzo di impugnazione, risultando invece radicalmente inidonee a sovvertire gli effetti di un giudicato.

Corte d'Appello, sentenza n. 939/2025 - Ud. 10/12/2024 - deposito 25/02/2025

Non può accogliersi l'istanza di revisione quando la nuova prova rilevante *ex artt.* 630 co. 1 lett. c) c.p.p. ai fini della ammissibilità della richiesta non abbia ad oggetto l'episodio contestato all'imputato ma soltanto un antefatto, mentre non sussistano dubbi riguardo alla ricostruzione dei fatti e all'esatta epoca di commissione degli stessi. Nella fattispecie, la Corte di Appello, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigettava l'istanza di revisione della sentenza proposta dall'imputato secondo cui nel giudizio di primo grado la propria responsabilità era stata desunta dalla sola testimonianza della persona offesa e dal conseguente suo riconoscimento fotografico, rilevando che i giudici di primo grado e di appello avevano fornito una analoga ricostruzione dei fatti la quale dava atto responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni personali e di rapina sulla base delle dichiarazioni della persona offesa comprovate dai certificati medici nonché della data del commesso reato. Secondo il Collegio non poteva ritenersi “prova nuova” l'antefatto della colluttazione tra la persona offesa ed uno dei testimoni atteso che si trattava di un episodio diverso e avvenuto in un momento precedente all'aggressione della vittima subita ad opera di altri soggetti. Pertanto, la ricostruzione proposta dall'imputato non era alternativa ma complementare così che non poteva escludersi che lo stesso avesse

partecipato all'aggressione avvenuta nei confronti della vittima e avesse poi soccorso uno degli altri aggressori accompagnandolo al pronto soccorso.

Corte d'Appello, ordinanza n. 4/2025 - Ud. 03/12/2024 - deposito 19/02/2025

In materia di revisione, le prove nuove dedotte, nelle quali rientrano anche quelle scoperte successivamente alla presentazione dell'istanza *ex art. 630 lett. c) c.p.p.* devono essere comparate con quelle già raccolte nel corso del giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento dell'istante. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava l'istanza di revisione avanzata dall'istante secondo cui dovevano valutarsi, ai fini della fondatezza della richiesta di revisione, alcune dichiarazioni acquisite e non valutate dal giudice di merito perché ritenute irrilevanti ai fini della decisione nonché il contenuto di alcune missive contenute negli atti, dalle quali doveva dedursi l'insussistenza del delitto di tentata estorsione commesso dall'imputato ai danni della vittima. In particolare l'imputato giornalista, il quale aveva un rapporto particolare con l'ex Presidente del Consiglio, aveva tentato di porre in essere una tentativo di estorsione ai danni di quest'ultimo mediante minaccia consistita nel prospettare di rilevare fatti penalmente rilevanti e pregiudizievoli per la sua posizione giuridica e per la sua immagine pubblica, costringendolo a corrispondergli la somma di 5 milioni di euro, non essendosi verificato l'evento per cause indipendenti dalla sua volontà. I Giudici di Appello rigettando la richiesta di revisione sostenevano che le dichiarazioni acquisite, rese dopo 10 anni dai fatti, già valutate e confrontate con le prove già assunte e le missive contenute in atti non potevano rientrare nel concetto di prova nuova idonea a ribaltare la pronuncia di condanna. Ed invero il contenuto delle missive indirizzate alla vittima ma non recapitate alla stessa manifestava atteggiamenti minacciosi e aspri dell'istante verso la prima, dando atto degli affari che egli aveva curato nei suoi interessi e delle promesse da lui fatte e non mantenute e facendogli, altresì, presente di essere al corrente di vicende estremamente rilevanti nella vita politica nazionale e di poterle rivelare all'autorità giudiziaria in caso di mancata corresponsione della somma richiesta. Inoltre, a parere della Corte, se la persona offesa avesse voluto aiutare l'amico rispetto ad una ingiusta condanna relativa ad una presunta condotta in cui questa era la presunta parte offesa, avrebbe potuto farlo molti anni prima a seguito della archiviazione della sua posizione nel giudizio collegato, circostanza che però non si era verificata. Pertanto, la richiesta di revisione non poteva essere accolta alla luce del complessivo contenuto delle dichiarazioni acquisite e del momento temporale in cui vennero rese, non assumendo un carattere di assoluta affidabilità tale da renderle idonee alla comparazione con le emergenze processuali che portarono alla condanna del prevenuto.

Corte d'Appello, ordinanza n. 55/2025 - Ud. 28/01/2025 - deposito 31/01/2025

Non è ammissibile l'istanza di revisione quando in ordine allo stesso fatto siano state emesse due sentenze diverse all'esito di due procedure a seguito di un apprezzamento diverso del quadro probatorio, una delle quali ha assolto l'imputato e l'altra ha invece condannato un concorrente nello stesso reato. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava l'istanza di revisione proposta dall'imputato il quale lamentava un contrasto di giudicati essendo stato il concorrente assolto in ordine al medesimo fatto di reato di ricettazione. Sul punto il Collegio rilevava che i reati loro rispettivamente ascritti si riferivano a due distinte fasi tra loro consecutive che non erano state contraddette dalle due sentenze. Inoltre, l'assoluzione del concorrente era dipesa dalla sussistenza di dubbi con riguardo all'elemento soggettivo del reato e non da un diverso accertamento della realtà fattuale. Invero la condotta dell'imputato che deteneva la refurtiva portata dal concorrente integrava a pieno titolo il reato contestato. Non poteva altresì valorizzarsi la circostanza che il quadro probatorio a carico dell'imputato, per espressa sua scelta di accedere al rito abbreviato, non coincideva con quello risultante in sede

dibattimentale a carico dell'altro imputato in quanto egli non poteva dolersi delle conseguenze in ordine alla scelta di farsi giudicare "allo stato degli atti", pretendendo poi di giovare del più favorevole tra i possibili esiti dei due distinti procedimenti.

Corte d'Appello, sentenza n. 15/2025 - Ud. 17/01/2025 - deposito 21/01/2025

La copia di un certificato rilasciato da un'Autorità estera, con allegata attestazione di conformità all'originale in possesso del difensore del condannato, rappresenta in linea di principio un *novum* probatorio tale da rendere ammissibile la domanda di revisione della sentenza, divenuta irrevocabile, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 489 c.p., con conseguente accoglimento della stessa e con l'assoluzione dell'imputato, dal reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.

Orbene, nel processo a suo tempo definito una teste qualificata ritenne che il permesso internazionale - esibito dal richiedente quale titolo idoneo a legittimare la guida dell'autovettura - fosse falso, in quanto non rispondente ai modelli normalmente utilizzati presso la generalità dei Paesi emittenti. Di qui la condanna.

Tuttavia, nel giudizio di revisione il richiedente ha dimostrato di essere il legittimo intestatario di quel permesso internazionale, rilasciatogli nelle forme prescritte secondo l'ordinamento egiziano.

VALUTAZIONE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 64/2025 - Ud. 04/02/2025 - deposito 10/02/2025

Gli esiti degli accertamenti tecnici svolti attraverso esami di carattere antropometrico costituiscono prova della colpevolezza dell'imputato quale concorrente del delitto di rapina. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato ex art. 624 c.p. per aver fatto ingresso in una banca con volto parzialmente travisato, insieme ad un altro concorrente e impugnando un tagliere si era impossessato della somma contenuta nelle casse del predetto istituto di credito dopo aver minacciato il direttore e gli altri impiegati presenti. Il Collegio perveniva alla condanna dell'imputato ritenendo attendibili le relazioni curate dagli operanti che si esprimevano in termini di "compatibilità" tra i tratti del rapinatore ignoto e quelli dell'odierno imputato, sebbene non giungendo ad un giudizio di "compatibilità totale". Tuttavia i Giudici di Appello, rigettando l'impugnazione della difesa secondo cui i riscontri tecnici avevano tenuto conto dei soli caratteri somatici e pertanto il giudizio non era andato oltre la soglia della compatibilità non totale, rilevavano che gli elementi di identità erano decisamente convergenti e che secondo gli operanti escussi la compatibilità poteva dirsi "piena" in quanto dal raffronto tra le immagini estratte dall'impianto di videosorveglianza ritraente l'imputato scattatagli dopo un arresto con una foto di uno dei rapinatori, l'identità risultava lampante. Inoltre, tali foto, poste in comparazione, riguardavano proprio un episodio ex se dimostrativo della dedizione dell'imputato, in quello stesso periodo, a commettere reati di identica tipologia e dall'esame del casellario giudiziale emergeva che egli era responsabile di aver commesso numerose rapine, l'ultima delle quali e oggetto dell'odierno giudizio a soli quattordici giorni di distanza dalla prima.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 202 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 10/03/2022 dep. 14/04/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 36/2025 - Ud. 28/01/2025 - deposito 19/02/2025

L'individuazione fotografica è atto probatorio atipico sottoposto al libero apprezzamento del giudice e sottratto al rispetto di prescrizioni ed adempimenti formali quali presupposti di validità; esso non

richiede una preliminare descrizione del soggetto ed è sottoposto ad un vaglio secondo indici di genuinità e affidabilità della “dichiarazione” ritualmente acquisita. Nel caso di specie, la persona offesa - vittima di una truffa - aveva compiuto in querela, nell'immediatezza del fatto, una descrizione precisa e particolareggiata delle sembianze della donna che, presentatasi a casa sua, si faceva consegnare una somma di denaro asserendo che fosse necessaria per risarcire i danni provocati in un incidente stradale causato dalla figlia della vittima. Non vi è ragione per dubitare che la denunciante avesse conservato un ricordo visivo della persona in questione nè vi sono ragioni per valutare dubbio, incerto o insufficiente l'esito della individuazione fotografica compiuta pochi giorni che indicava con certezza nell'imputata la persona che aveva prelevato il denaro.

(Conferma la sentenza n. 1565 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 18/05/2023 dep. 18/05/2023)

ESTRADIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 2/2025 - Ud. 11/03/2025 - deposito 20/03/2025

La domanda di estradizione, proposta per l'esecuzione del complessivo trattamento sanzionatorio comminato dalla sentenza di condanna dell'Autorità Giudiziaria elvetica, va accolta essendo irrilevante, ai fini estradizionali, distinguere le precise modalità con le quali le Autorità elvetiche decidano di eseguire il trattamento sanzionatorio, a seconda di quali siano, nel tempo, i prioritari interessi attinenti allo stato di salute del singolo e ai bisogni della sicurezza della collettività e di quali siano gli esiti concreti del trattamento psicoterapeutico nei confronti del prevenuto. La convenzione europea di estradizione si riferisce, infatti, anche all'esecuzione delle misure di sicurezza, ivi compresa quella terapeutica stazionaria prevista dall'ordinamento svizzero, e il principio generale in tema di estradizione di cui all'art. 697 c.p.p. contempla l'esecuzione, oltre che delle sentenze di condanna straniera, anche di ogni eventuale altro provvedimento restrittivo della libertà personale. Va, infine, osservato che, in disparte le censure sollevate sul merito delle decisioni assunte dall'Autorità svizzera sottratte al vaglio nella presente sede, dalla documentazione prodotta dalla difesa non si evince alcuna contrarietà degli istituti del diritto svizzero in tema di esecuzione delle pene ai fondamentali Diritti dell'Uomo.

CODICE PENALE

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 728/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 17/02/2025

In ordine al delitto di atti persecutori devono essere concesse le attenuanti generiche in favore dell'appellante - da valutarsi in termini equivalenti alle contestate aggravanti - quando nel caso in esame, unitamente all'assenza di precedenti per reati della stessa indole a carico dell'imputato, la condotta persecutoria consta pressoché di messaggi e post e, dunque, risulta scevra da connotazioni riconducibili ad atti di violenza fisica.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello, nel condividere le valutazioni sul compendio probatorio effettuate dai Giudici di primo grado - ricavando la prova dei reati dal contenuto delle querele sporte dalla persona offesa, il cui reiterarsi nel tempo attestava il rapido succedersi delle illecite iniziative

dell'imputato e il progressivo prodursi ai danni dell'ex moglie e del figlio della condizione tipica delle vittime di atti persecutori - riteneva opportuno concedere all'appellante le attenuanti generiche stante l'assenza di atti di violenza fisica nella condotta dallo stesso posta in essere e la considerazione che la conoscenza dei messaggi ingiuriosi/minacciosi, inviati dall'imputato al figlio, veniva acquisita da parte di quest'ultimo solo dopo aver volontariamente aperto l'App, utilizzata in precedenza per bloccare la messaggistica proveniente dall'imputato.

In aggiunta, il Giudice di appello, in ordine al delitto di cui all'art. 595 c.p., ritenevano provato il valore ingiurioso dei post pubblicati su Facebook dall'imputato, anche in riferimento ad un fatto determinato, atti a ledere la reputazione delle persone offese. Parimenti, la protestata difficoltà economica dell'imputato ad adempiere alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, non si confrontava adeguatamente con il sostanziale difetto di documentazione, eventualmente attestante una condizione dello stesso di assoluta e oggettiva impossibilità economica.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 59 emessa dal Gup del Tribunale di Spoleto ud. 08/03/2024 dep. 15/03/2024)

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Corte d'Appello, sentenza n. 1070/2023 - Ud. 18/12/2023 - deposito 01/03/2025

Non può ravvisarsi il concorso dell'imputato nel delitto di tentato omicidio commesso dal concorrente ex art. 110 c.p. ma la fattispecie del concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. allorquando, sulla base della valutazione del materiale probatorio, il prevenuto non abbia partecipato alla aggressione lesiva posta in essere da un altro dei concorrenti armato di coltello, ma sia stato soltanto parte della iniziale spedizione punitiva e aggressiva del gruppo nei confronti della vittima, non potendosi ravvisare l'unicità dell'elemento soggettivo richiesto dalla legge ai fini della punibilità ex art. 110 c.p. Nel caso di specie, a seguito di rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione, la Corte di Appello applicava all'imputato l'art. 116 c.p. e non l'art. 110 c.p. ritenendo che non potesse ravvisarsi una partecipazione dello stesso all'accoltellamento della vittima realizzato da parte di un altro concorrente del gruppo. In particolare, dalla ricostruzione dei fatti, emergeva che l'imputato aveva condiviso con gli altri partecipi la volontà di aggredire e sopraffare la vittima, quale parte attiva dell'azione di accerchiamento e pestaggio, essendosi trattato di un "pestaggio collettivo", tuttavia egli non poteva ritenersi provato che egli avesse voluto e realizzato la condotta successiva di accoltellamento realizzata da un altro correo. Ciò in quanto il prevenuto non si trovava vicino alla vittima al momento dell'accoltellamento ed inoltre egli non sapeva del coltello portato dall'altro concorrente che nessuno degli altri aveva visto. Per tali motivi doveva trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 116 c.p. tenuto conto che ai fini della configurabilità del concorso anomalo, è sufficiente l'elemento soggettivo della colpa in concreto che si traduce nella prevedibilità del diverso reato realizzato dal concorrente. Nel caso di specie l'imputato avrebbe potuto prevedere lo sviluppo lesivo dell'azione, considerata la giovane età dei ragazzi coinvolti i quali potevano facilmente perdere la propria capacità di autocontrollo una volta stimolati e spalleggiati dagli altri partecipanti più grandi e considerato inoltre che egli aveva sottovalutato il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azione esecutiva concordata, potesse realizzare una condotta diversa da quella inizialmente prevista.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 780/2024 - Ud. 25/10/2024 - deposito 04/03/2025

Risponde del reato di cui all'art. 7 co. 1 del D.L. 4/2019 conv. con modif. nella L. 26/2019 l'imputata che al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, dichiarò falsamente di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia continuativamente da almeno 2 anni mentre in realtà egli risiedeva nel territorio nazionale da meno di dieci anni. Nel caso di specie la Corte di Appello condannava l'imputata perché aveva dichiarato falsamente di risiedere nel territorio nazionale da dieci anni al fine di ottenere l'erogazione del reddito di cittadinanza. In particolare, il Collegio rigettava le censure avanzate dalla difesa dell'imputata secondo cui era mancata la prova circa i periodi di soggiorno in Italia in quanto era onere della parte interessata produrre eventuale documentazione utile a dimostrare che ella risiedeva in Italia da dieci anni e quindi che la sua residenza nel territorio aveva avuto inizio in epoca precedente. Peraltro, non poteva accogliersi l'eccezione della mancata prova in ordine alla provenienza dall'imputata della dichiarazione in questione poiché difettava qualsiasi principio di prova della eventualità che un terzo soggetto si fosse sostituito all'imputato al momento della presentazione dell'istanza.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 941 emessa dal Tribunale di Terni ud. 06/10/2022 dep. 18/10/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 919/2024 - Ud. 03/12/2024 - deposito 19/02/2025

In tema di reddito di cittadinanza, il reato di cui all'art. 316 *ter* c.p. deve ritenersi assorbito dalla violazione dell'art. 7 D.L. n. 4/2019 avendo ad oggetto entrambi delle condotte sovrapponibili, in quanto il reato di cui all'art. 7 del citato Decreto Legge è posto a tutela del patrimonio dell'Ente erogante e, in particolare, delle specifiche risorse destinate all'erogazione del beneficio ed al perseguimento del fine pubblico ad esso sotteso.

Nel caso di specie, l'imputato, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, ometteva di denunciare la percezione di un reddito derivante dalla somma di quanto ottenuto a seguito di ognuno dei carichi di residui ferrosi, così come risultava dai prospetti acquisiti presso una specifica Ditta.

Orbene, la Corte d'Appello, condividendo e richiamando quanto statuito dalla Suprema Corte, osservava che "il Legislatore, con l'introduzione della fattispecie di cui all'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, ha inteso punire più severamente di quanto previsto in casi analoghi, condotte che altrimenti potrebbero sfuggire alla sanzione penale, non potendo ricadere in astratto nell'ambito di applicazione dell'art. 316 *ter* c.p. o dell'art. 640 *bis* c.p.. Quanto, in particolare, all'ipotesi di "indebita percezione di erogazioni pubbliche" (art. 316 - *ter* c.p.), la sanzione prevista è meno grave di quella di cui all'art. 7 e prevede una soglia minima di contributo percepito pari ad euro 3.999,96, al di sotto della quale è esclusa la punibilità penale". Difatti, in ossequio a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, "il superamento della soglia di punibilità indicata dall'art. 316-*ter*, secondo comma, c.p. integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità". La Corte d'Appello, richiamando ancora quanto statuito dalla Giurisprudenza di legittimità, sottolineava che "il Legislatore ha inteso creare, nell'ambito della legge speciale sul reddito di cittadinanza, una fattispecie penale speciale dotata di un apparato sanzionatorio più grave di quello del richiamato art. 316 *ter*; nella consapevolezza del fatto che il reddito di cittadinanza è un beneficio di portata significativa e relativamente facile da conseguire da parte di un gran numero di persone".

Pertanto, i Giudici di Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenevano il reato di cui all'art. 316 ter c.p. - in primo grado così riqualificata l'originaria contestazione di truffa aggravata - assorbito nella condotta contestata ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 4/2019, riducendo il quantum di pena. (Riforma parzialmente la sentenza n. 528 emessa dal Gup del Tribunale di Perugia ud. 07/07/2022 dep. 05/10/2022)

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 733/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 17/02/2025

In ordine al delitto di cui all'art. 570 c.p. deve essere revocata la subordinazione all'adempimento dell'obbligazione civilistica del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato - con conferma del beneficio anzidetto - quando, valorizzando la possibilità di un eventuale recupero del rapporto genitoriale, si ritiene preferibile - in prospettiva futura - il recupero di un adempimento spontaneo dell'obbligo di mantenimento, indice di rivisitazione critica del proprio agire, rispetto a qualsivoglia modalità alternativa, coattiva o comunque forzata, di recupero del credito.

Difatti, nel caso di specie la Corte d'Appello - pur condividendo la prudente prospettiva offerta dal Tribunale per i minorenni nel valorizzare il dato dell'inadempimento economico e ancor prima dell'assenza morale dell'imputato rispetto ai bisogni del figlio - riteneva preferibile valorizzare il recupero di un adempimento spontaneo dell'obbligo di mantenimento, accogliendo, dunque, la richiesta avanzata dall'appellante di revoca della subordinazione del beneficio anzidetto all'avvenuto versamento del quantum, liquidato in sentenza, a titolo di danno patrimoniale.

In aggiunta, i Giudici di Appello, come statuito dalla Giurisprudenza di legittimità, affermavano che lo "stato di bisogno" del minore non è di certo escluso dalla circostanza dell'intervento economico "*ad adiuvandun*" di terzi, derivando semmai proprio da quest'ultimo la prova delle necessità in cui si era venuto a trovare il minore ed il suo genitore collocatario. Parimenti, la difficoltà economica del genitore onerato dell'obbligo di mantenimento non svolge effetto scriminante alcuno in fattispecie del genere, salva la dimostrazione del prodursi in termini oggettivi di un'assoluta impossibilità di adempiere.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1777 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 22/07/2022 dep. 28/10/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 735/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 10/02/2025

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la condotta dell'imputato che con frequenza quotidiana e alla presenza dei figli minori ponga in essere reiterate condotte di minaccia, violenza, denigrazione e disprezzo verso la propria compagna convivente nonché non contribuisca in alcun modo al mantenimento del nucleo familiare sottraendosi agli obblighi di assistenza relativi alla responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di maltrattamenti nei confronti dell'imputato il quale in molteplici occasioni umiliava e maltrattava la moglie offendendola anche alla presenza dei figli minori e arrivando in alcune occasioni anche alle vie di fatto, nonché ometteva di contribuire al mantenimento del nucleo familiare. Siffatte condotte si inserivano in un rapporto interpersonale non equilibrato tra l'imputato e la persona offesa che, forse anche a cagione delle diversità di abitudini e cultura tra i due, vedeva l'uomo costantemente rapportarsi alla sua convivente in termini di sprezzante superiorità ogni volta quest'ultima esprimeva un parere diverso dal suo ed erano dimostrate dalle dichiarazioni attendibili delle persone offese e dai riscontri offerti dalla refertazione sanitaria e dalle foto in atti. Il Collegio riteneva, altresì, che la condotta di cui

all'art. 570 c.p. doveva considerarsi assorbita all'interno del più grave delitto di maltrattamenti in famiglia sulla base del fatto che non emergeva alcuna apprezzabile soluzione di continuità nella condotta dell'imputato che non mancava di utilizzare anche la leva "economica" in aggiunta alle sistematiche aggressioni verbali e anche fisiche pur di far pesare la sua supremazia nei confronti degli altri componenti del nucleo familiare.

(Riforma la sentenza n. 233 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 17/03/2022 dep. 28/04/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 18/2025 - Ud. 17/01/2025 - deposito 21/01/2025

In materia di maltrattamenti in famiglia, il comportamento della persona offesa, vittima di maltrattamenti e le condizioni in cui la stessa viva non possono costituire elementi tali da escludere l'esistenza del delitto di cui all'art. 572 c.p. sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di maltrattamenti nei confronti dell'imputato il quale in più occasioni, per motivi di gelosia, aveva aggredito con schiaffi, spinte e calci nonché minacciato e ingiuriato la compagna alla presenza anche dei figli minori cagionandole un persistente stato di soggezione e svilimento con degrado delle condizioni di vita. Siffatte condotte erano state provate dalle dichiarazioni della persona offesa nonché dalle dichiarazioni concordi della madre e della sorella della vittima e dalle relazioni degli operanti. Il Collegio, rigettando le doglianze della difesa, evidenziava che non poteva valorizzarsi il comportamento della donna che in più occasioni non aveva allertato le forze dell'ordine e non si era recata al pronto soccorso né lo stato di tossicodipendenza della stessa al fine di escludere lo stato di soggezione in cui versava in quanto è necessario distinguere le condizioni in cui la persona offesa vive e fa vivere i propri figli da quello dei maltrattamenti posti in essere nei suoi confronti; in altri termini un conto è parlare di degrado oggettivo nel registrare come una persona conduca la propria esistenza, altra cosa è se a tale degrado contribuisca, pur non essendone la causa unica, il fatto che la persona de qua subisca abitualmente forme di violenza e prevaricazioni da chi le sta accanto. Pertanto, la Corte di Appello riteneva pienamente provata la responsabilità dell'imputato per il delitto *de quo*.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 48 emessa dal Tribunale di Terni, Ud. 20/02/2024, Dep. 20/05/2024)

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 77/2025 - Ud. 07/02/2025 - deposito 13/02/2025

In riforma della sentenza di primo grado va assolto l'imputato del delitto di lesioni nei confronti della madre della ex moglie poichè gli elementi raccolti non consentono di ritenere pienamente provati i fatti lamentati dalla donna, asseritamente consistiti nel lancio di un posacenere e in schiaffi e calci contro la sua persona, episodi che erano sfuggiti alla diretta percezione di soggetti diversi dalla persona offesa e dall'imputato, tra i quali, peraltro, vi era una forte conflittualità. Si registrano inoltre incongruenze nel racconto di coloro che ebbero a riferire dell'atteggiamento violento dell'imputato nei confronti della suocera, mentre la testimonianza del medico curante della donna, unico teste indifferente rispetto ai protagonisti della vicenda, appare significativa nella parte in cui evidenzia che nulla ebbe a constatare visitando la propria assistita.

(Riforma la sentenza n. 867 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 05/12/2022 dep. 05/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 956/2024 - Ud. 17/12/2024 - deposito 11/03/2025

In relazione al reato di violazione di domicilio, l'uso continuativo ed abituale non è elemento necessario per la sussistenza del reato in quanto il requisito della attualità dell'uso cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale non implica la sua continuità e pertanto non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata, dell'avente diritto se non accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condotta dell'imputata per il delitto di violazione di domicilio per essersi questa introdotta a pochi giorni di distanza all'interno dell'immobile di proprietà anche della vittima, con cui aveva intrapreso una relazione sentimentale ormai cessata, per prelevare da esso alcuni beni mobili presenti al suo interno. Tali circostanze erano state dimostrate dalle testimonianze dei vicini e degli operanti che avevano visto l'imputata nei pressi della abitazione della vittima caricare nella propria autovettura oggetti prelevati all'interno dell'immobile nonché dai danneggiamenti esterni ed interni dell'immobile. Il Collegio rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputata secondo cui il reato non poteva configurarsi in quanto l'abitazione della vittima era di fatto abbandonata e disabitata, ritenendo che seppure è vero che l'immobile non era abitualmente utilizzato come luogo di dimora della persona offesa, era altrettanto vero che questo non era abbandonato in quanto quest'ultima vi si recava saltuariamente.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 24 emessa dal Tribunale di Terni ud. 11/01/2024 dep. 23/02/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 850/2024 - Ud. 15/11/2024 - deposito 11/02/2025

La reiterazione delle condotte aggressive e moleste, comprovata dalle dichiarazioni coerenti ed attendibili della persona offesa – ampiamente riscontrate nelle deposizioni testimoniali – è in grado di integrare, sotto il profilo oggettivo, il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p.

Parimenti la tipicità e la perseveranza delle azioni compiute – nonostante i diversi tentativi della persona offesa di allontanare l'imputato dalla propria vita – integrano l'elemento soggettivo, caratterizzato dal dolo generico, del reato di cui trattasi. In particolare, ai fini dell'accertamento del dolo è sufficiente che il soggetto agente – in stato di alterazione a seguito di assunzione di alcol o stupefacenti – abbia potuto agire in maniera “razionalmente concatenata per realizzare l'evento ideato e voluto”.

Nel caso di specie, l'*incipit* delle condotte aggressive dell'imputato – così come descritto dalla vittima con dovizia di particolari – va individuato in concomitanza con la prima interruzione del loro rapporto sentimentale e, più nel dettaglio, nell'episodio verificatosi alla fine del 2018 nei pressi di un ristorante dove entrambi lavoravano, originato dalla gelosia dell'imputato nei confronti della persona offesa sorpresa ad intrattenere una conversazione telefonica.

Il comportamento ossessivo e aggressivo dell'imputato, finalizzato ad ostacolare le relazioni amicali e non della ex compagna, ha generato nella persona offesa una nutrita preoccupazione per l'incolumità propria e delle persone da lei frequentate, tale da indurla ad un cambiamento delle proprie abitudini di vita tanto da farsi accompagnare spesso a casa e da decidere di andare a vivere con un'amica per sentirsi più sicura.

(Conferma: sentenza n. 29 emessa dal Tribunale di Terni, Ud. 11/01/2024, Dep. 23/02/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 734/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 10/02/2025

Risponde del delitto di minaccia aggravata l'imputato il quale dopo aver schiaffeggiato la vittima sulla nuca aveva preso il crick della autovettura nella sua disponibilità e roteandolo in aria aveva minacciato la stessa di un male ingiusto. Nella fattispecie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 612 co. 2 il quale aveva iniziato ad importunare la vittima mentre si trovava nei pressi di un bar con alcuni amici con schiaffi e pugni sulla nuca e poi di fronte alla reazione di

quest'ultima aveva preso il crick dell'auto che era nelle vicinanze e aveva iniziato a minacciarla facendo roteare l'attrezzo in area. Tali fatti erano provati dalle deposizioni affidabili del teste di p.g. intervenuto in quanto estraneo al contesto che aveva riferito di aver trovato l'odierno imputato sotto l'effetto di sostanze alcoliche e di aver rinvenuto nella macchina guidata dallo stesso il crick sul sedile posteriore e non invece all'interno dell'apposito alloggiamento ove in genere trova collocazione; circostanza questa che dimostrava che il predetto crick era stato appena utilizzato nei momenti immediatamente precedenti l'arrivo della pattuglia, per poi essere frettolosamente riposto all'interno della vettura. (Conferma la sentenza n. 1051 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 10/05/2022 dep. 01/08/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 171/2024 - Ud. 01/03/2024 - deposito 25/03/2025

La condotta di un Senatore della Repubblica, che nel proprio profilo Facebook aveva condiviso un post - rimosso poco tempo dopo con un messaggio di scuse - avente ad oggetto una feroce critica al dominio del settore bancario e finanziario da parte di alcune lobby di religione ebraica, non sembra assumere rilevanza penale per difetto del necessario elemento soggettivo. Appare, infatti, più credibile che l'imputato incorse in un errore e una disattenzione: sottovalutando la portata offensiva di alcuni richiami contenuti nel post e soprattutto non volendo esprimere convinzioni antisemite, egli sfruttò quell'intervento come nuova occasione per criticare il sistema bancario ostile ai reali interessi dei cittadini. Si impone, pertanto, un'assoluzione nel merito, prima ancora e indipendentemente dal pur corretto richiamo all'applicabilità dell'art. 68 Cost.. (Nel caso di specie, la Corte condivide la conclusione del primo giudice in punto di competenza che nell'individuare il distretto di Terni aveva fatto ricorso al criterio residuale fondato sulla residenza del soggetto agente.) (Riforma la sentenza n. 54 emessa dal Tribunale di Terni ud. 24 gennaio 2022 dep. 23 febbraio 2022)

Corte di Assise d'Appello, sentenza n. 2/2024 - Ud. 28/02/2024 - deposito 12/03/2025

Il riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente esclude la circostanza aggravante della premeditazione quando la condizione della capacità di intendere e volere grandemente scemata, pur consentendo di comprendere le proprie scelte e le conseguenze delle stesse, impedisce alla volontà di assumere un'intensità pari a questa più grave forma del dolo poiché è proprio la persistenza del proposito criminoso, nella quale si ravvisa l'essenza dell'aggravante, ad essere concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici, correlati alla formazione e persistenza della volontà criminosa, che hanno condotto al riconoscimento dell'attenuante della seminfermità mentale.

Nella fattispecie l'imputata, pur comprendendo il disvalore della condotta di omicidio del figlio, ancora infante, la commise perché fortemente influenzata dal disturbo di personalità di cui era affetta, caratterizzato dalla produzione di idee fisse a carattere ossessivo, con spunti di persecutorietà, in relazione al rapporto tra lei e il figlio, e, attraverso costui, tra lei e il padre, avendo identificato da molto tempo nella morte del figlio la condizione per lei preferibile rispetto al suo affidamento al padre, identificato come nemico perché si frapponeva tra lei e il figlio, così che nel momento in cui si realizzò detta circostanza, non le fu possibile rappresentarsi adeguate contropunte al proposito criminoso proprio a causa di questo suo radicamento ossessivo.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 2 emessa dalla Corte di Assise di Perugia ud. 24/05/2023)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 39/2025 - Ud. 28/01/2025 - deposito 19/02/2025

Le condotte reiterate di violenza e minaccia poste in essere dall'imputato al fine di sottrarre, o tentar di sottrarre, il denaro in possesso della persona offesa per ottenere il pagamento di debiti maturati per cessioni di stupefacenti sono idonee – unitamente all'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa e alle convergenze esterne al racconto della stessa – ad integrare il reato di estorsione. Tuttavia, deve ritenersi assorbito il reato di percosse in quello di estorsione – commesso attraverso coartazione con minacce e condotte violente ravvicinate – con conseguente rideterminazione del quantum di pena, quando la violenza, nucleo essenziale del delitto di cui all'art. 629 c.p., è in tale reato interamente assorbita non provocando alcuna lesione personale.

Nel caso di specie, in aggiunta, la Corte d'Appello riteneva infondata la richiesta, avanzata dall'appellante, di riqualificare il reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Difatti, come statuito dalla Suprema Corte, la pretesa di pagamento di un debito avente causa illecita – come quella sottesa al rapporto di chi agisce per ottenere il corrispettivo della cessione di stupefacenti – è incompatibile con la qualificazione in termini di esercizio arbitrario della propria ragione ed integra il reato di estorsione, trattandosi di un credito al quale non è certamente riconosciuta tutela in sede giudiziaria.

(Parziale Riforma: sentenza n. 320 emessa dal GUP del Tribunale di Perugia, Ud. 23/05/2024, Dep. 23/05/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 9/2025 - Ud. 14/01/2025 - deposito 12/02/2025

Non è punibile l'imputato che commetta il delitto di tentata estorsione a danno dei familiari allorquando vi sia l'assenza di condotte violente nei riguardi della vittima o dei familiari secondo quanto previsto dall'art. 649 c.p. Nel caso di specie, la Corte di Appello accoglieva l'appello proposto dall'imputato secondo cui doveva applicarsi la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. alla condotta di tentata estorsione posta in essere dal primo nei confronti della ex moglie e dei famigliari di quest'ultima. In particolare, l'imputato realizzava diverse condotte persecutorie nei confronti della ex moglie e dei genitori di questa presentandosi presso l'abitazione e il luogo di lavoro della vittima e dei suoi familiari e minacciandoli di morte se non avessero versato in suo favore della somma di euro 2.000. Il Collegio escludeva la punibilità del prevenuto in quanto, benchè secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale l'art. 649 c.p. esclude dal proprio campo di applicazione il reato di estorsione soltanto nella forma consumata e non in quella tentata, trattandosi di forma autonoma di reato, tuttavia ai fini della punibilità dell'imputato è necessario che il delitto nella forma tentata sia commesso con violenza alle persone; circostanza che non si era verificata nel caso di specie. Inoltre, all'imputato poteva applicarsi l'art. 649 co. 1 e 2 c.p. per la condotta di tentata estorsione con minaccia commessa nei confronti dei familiari considerata l'esistenza di rapporti di coniugio e affinità con le vittime.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1361 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 20/09/2023 dep. 19/10/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 860/2024 - Ud. 19/11/2024 - deposito 30/01/2025

Integra gli artifici e raggiri del delitto di truffa la condotta del soggetto che, recatosi in una tabaccheria, chiedeva la ricarica della propria carta "gioco" per un importo di 200 euro e, senza farsi vedere, prima di pagare, inseriva il codice PIN indicato nello scontrino emesso, così ottenendo la ricarica che poi dichiarava di voler pagare a mezzo bancomat, nonostante la titolare avesse chiaramente avvisato dell'assenza di bancomat all'interno dell'esercizio e, al rifiuto di accettare tale mezzo di pagamento, si recava fuori dal negozio con la scusa di prelevare denaro contante per poi sparire. Deve, inoltre,

escludersi l'asserita tenuità del fatto avuto riguardo alla condotta, che è connotata da una apprezzabile gravità, e alla circostanza che l'imputato è aduso a simili comportamenti essendo gravato da numerosissimi precedenti penali per truffa e insolvenza fraudolenta e risulta quindi soggetto abitualmente dedito a simili condotte.

(Conferma la sentenza n. 778 emessa dal Tribunale di Terni ud. 11/07/2022 dep. 10/10/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 858/2024 - Ud. 19/11/2024 - deposito 30/01/2025

Va confermata la sentenza impugnata con la quale è stata dichiarata la penale responsabilità per il reato di appropriazione indebita aggravato dall'abuso di prestazione d'opera dell'amministratore di condominio, tenuto conto che l'ammancio dalle casse condominiali, emerso in occasione del passaggio di consegne al nuovo amministratore, non poteva essere riconducibile al mancato versamento degli oneri nella cassa condominiale, in quanto circostanza mai contestata dall'imputato il quale non forniva nemmeno altro tipo di giustificazione. Non appare in discussione, dunque, che l'imputato, potendo disporre direttamente del conto condominiale, avesse indebitamente utilizzato le somme in contestazione per finalità estranee al condominio. Appare inoltre corretta l'esclusione delle attenuanti generiche considerati i numerosissimi precedenti penali che consentono di ritenere l'imputato soggetto aduso nella sua attività ad appropriarsi delle somme versate dai condomini e di cui aveva la disponibilità.

(Conferma la sentenza n. 1930 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 19/09/2022 dep. 03/10/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 830/2024 - Ud. 12/11/2024 - deposito 30/01/2025

Deve essere revocata la confisca per equivalente del profitto del reato di usura incorporato negli assegni postdatati ottenuti a garanzia del prestito usurario concesso, laddove non siano stati pagati dalla persona offesa, poiché nel reato di usura il profitto può essere oggetto di confisca solo in misura pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari concretamente conseguiti: non può, infatti, essere sovrapposto l'aspetto della consumazione del reato, mediante rilascio di assegni che incorporano l'interesse usurario, con quello del profitto effettivo ricavato dalla condotta illecita, facendo coincidere in sostanza il profitto confiscabile con gli interessi solo pattuiti, a prescindere, cioè, dalla loro corresponsione mediante il pagamento degli assegni in questione. (Nel caso di specie, dagli accertamenti svolti è emerso che l'imputato, titolare di una ditta fornitrice di gasolio, aveva accordato ad un cliente moroso dilazioni di pagamento ottenendo in cambio un aumento del prezzo del gasolio garantito da assegni postdatati, meccanismo che aveva portato, secondo i calcoli della Guardia di Finanza, a superare il tasso soglia. Tuttavia, il debitore non aveva mai pagato alcunché, né a titolo di capitale né di interessi, tanto che la ditta creditrice aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo dell'importo corrispondente agli assegni postdatati, con la conseguenza che, in applicazione dei principi sopra richiamati, la disposta confisca deve essere revocata.)

Corte d'Appello, sentenza n. 900/2024 - Ud. 29/11/2024 - deposito 12/12/2024

Risponde del delitto di tentata truffa l'imputata che esibisca una ricevuta di pagamento contraffatta da lei effettuata mediante conto corrente postale, relativa alla sanzione che le era stata irrogata perché proprietaria di una autovettura priva di una copertura assicurativa tentando così di indurre in errore l'Amministrazione. Nel caso di specie, la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado e condannava l'imputata per tentata truffa per aver formato una falsa ricevuta onde dissimulare un

adempimento che non era stato da lei onorato al fine di ottenere il dissequestro dell'auto priva di copertura assicurativa. In particolare, i Giudici di Appello accogliendo i motivi di appello proposti dal Procuratore Generale, ritenevano non fondate le argomentazioni del Tribunale secondo cui non era stato dimostrato che l'imputata avesse provveduto alla ipotizzata falsificazione, atteso che quest'ultima era ben consapevole di non aver effettuato il primo versamento ed inoltre il pagamento contraffatto non recava differenze rispetto ai dati ivi riprodotti perché la somma da pagare era identica. Oltre a ciò non era possibile ipotizzare errori da parte di chi aveva poi contabilizzato il pagamento, in quanto comunque non era giunta nessuna comunicazione in quel dato giorno dell'effettuazione di un pagamento intestato all'odierna imputata. Peraltro, era altresì priva di consistenza l'ipotesi sostenuta dal Tribunale secondo la quale l'imputata non fu partecipe della contraffazione ma che fosse stata lei vittima di frode da parte di altri soggetti in quanto ella era la persona più interessata alla *immutatio veri* perché proprietaria dell'auto di cui non aveva provveduto al rinnovo dell'assicurazione e che era stata proprio lei a presentarsi alla Polizia municipale per esibire la ricevuta contraffatta.

(Riforma la sentenza n. 788 emessa dal Tribunale di Terni ud. 22/01/2021 dep. 08/11/2021)

Corte d'Appello, sentenza n. 92/2025 - Ud. 14/02/2025 - deposito 25/02/2025

In ordine alla contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. – così come riqualificata l'originaria imputazione ex artt. 2 e 7 L. n. 895/1967 – devono essere assolte le imputate, limitatamente alla contestata detenzione dei tre fucili, per essere le stesse non punibili per particolare tenuità del fatto. Difatti, ricorrono, nel caso di specie, tutti i presupposti sul piano delle caratteristiche obiettive della fattispecie – connotata da una lesione minima del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice – e della valutazione della personalità delle stesse appellanti, del tutto immune da precedenti penali.

La Suprema Corte ha statuito, difatti, che “in tema di armi antiche, non è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 110 del 1975, quella ad avancarica o comunque fabbricata anteriormente al 1890, atteso il disposto di cui all'art. 10, settimo comma, della medesima legge, sicché la sua detenzione, senza farne denuncia all'autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 TULPS, integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. e non la fattispecie delittuosa”. Per tali ragioni, la Corte d'Appello ha ritenuto che i fucili, oggetto della vicenda in esame, rientrassero nella categoria sopra descritta, con integrazione della fattispecie contravvenzionale in luogo di quella delittuosa.

Inoltre - dando atto della collaborazione delle due imputate nell'accertamento della verità e del loro genuino moto di sorpresa circa le ulteriori armi e munizioni, riposte in armadi e cassetti, ritrovate nell'abitazione – i Giudici di appello hanno riscontrato la mancanza di elementi atti a dimostrare che tali armi e munizioni fossero state viste dalle appellanti quando ancora abitavano con i genitori. Nulla ha dimostrato, infatti, che le imputate - ereditando la casa dopo la morte del padre avvenuta nel 2014 – fossero a conoscenza del possesso da parte del *de cuius* oltre che dei fucili antichi – visibili a chiunque in quanto appesi nella taverna dell'abitazione – anche di armi comuni da sparo con tanto di munizionamento. Per tali ragioni, mancando il presupposto stesso di *suïtas* della condotta, la Corte d'Appello ha assolto le imputate dall'imputazione circa la detenzione illegale di tali armi per mancanza sia di dolo che di colpa.

(Parziale Riforma: sentenza n. 238 emessa dal GUP del Tribunale di Terni, Ud. 09/11/2022, Dep. 05/01/2023)

REATI FALLIMENTARI

Corte d'Appello, sentenza n. 945/2024 - Ud. 10/11/2024 - deposito 17/01/2025

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta la condotta dell'imputato che quale amministratore di una società, a ridosso della dichiarazione di fallimento, esegua un pagamento a favore di altra società, di cui era rappresentante legale la madre, diminuendo la garanzia per i creditori nonché aggravi il dissesto della società di cui era amministratore astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento e omettendo di accertare le perdite derivanti dalla mancata riscossione dei crediti. Nel caso di specie, la Corte di Appello condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 216 L. Fall. per aver distratto alcune somme effettuando un pagamento a favore di altra società a ridosso della dichiarazione di fallimento, sottraendole dal patrimonio sociale a garanzia dei creditori. La prova della penale responsabilità emergeva dalla relazione del curatore fallimentare da cui risultavano i pagamenti effettuati tramite bonifici i quali dimostravano l'esistenza del reato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo sulla base della tempistica dei pagamenti e delle relazioni personali tra i soggetti amministratori, nonché dell'omissione, dovuta a colpa grave, da parte dell'imputato dell'appostamento in perdita che aveva aggravato il dissesto della società, ritardando l'emersione dello stato di insolvenza della società, già esistente.

(Conferma la sentenza n. 111 emessa dal Gup del Tribunale di Terni ud. 05/05/2022 dep. 11/07/2022)

CODICE DELLA STRADA

Corte d'Appello, sentenza n. 59/2025 - Ud. 31/01/2025 - deposito 08/02/2025

L'imputata che circoli alla guida di una autovettura, non di sua proprietà, in stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze alcoliche in tempo di notte commette il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. b), co. 2 *sexies* e di cui all'art. 186 bis lett. a) del D.Lgv. n. 285/1992. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputata la quale era stata trovata dagli operanti in orario notturno nei pressi della propria autovettura che si era capovolta e in evidente stato confusionale, presentando un forte alito vinoso. Dagli accertamenti svolti era stata rilevata una concentrazione alcolica nel sangue superiore ai limiti posti dalla legge. A parere del Collegio non potevano accogliersi le censure mosse dalla difesa dell'imputata secondo cui l'auto incidentata poteva essere stata guidata da persona diversa dall'appellante in quanto gli operanti non avevano rinvenuto alcun soggetto ulteriore rispetto all'imputata e a colui che si era fermato a darle soccorso ed inoltre proprio a causa del grave incidente, un conducente diverso sarebbe stato probabilmente ferito. Né poteva sostenersi la tesi secondo cui l'appellante aveva assunto alcolici dopo il sinistro atteso che non era stata data alcuna prova di tale evenienza né risultava che l'incidente fosse avvenuto davanti a un bar aperto o vicino ad abitazioni. Infine, il tasso alcolemico fu rilevato dopo un apprezzabile intervallo di tempo rispetto a quello dell'effettiva condotta e tale tasso risultava comunque sopra i limiti, circostanza questa che dimostrava che un eventuale prelievo più sollecito avrebbe fatto emergere nel sangue dell'imputato la presenza di alcol in maggiori quantità.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 912 emessa dal Tribunale di Terni ud. 28/09/2022 dep. 08/11/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 902/2024 - Ud. 29/11/2024 - deposito 22/01/2025

E' illegittima la richiesta rivolta dagli agenti di polizia stradale all'imputato di sottoporsi a prelievo ematico al fine di accertare l'assunzione di sostanze alcoliche non sussistendo nel caso di specie le condizioni per procedere in tal senso, in particolare non essendosi verificato alcun sinistro stradale. Infatti, l'imputato, conducente di un trattore stradale con semirimorchio, veniva sottoposto a controllo dalla polizia stradale, che aveva notato un andamento di marcia irregolare, e a seguito di prova del precursore - con esito positivo - essendo sprovvisti di apparecchio etilometrico, gli agenti conducevano l'uomo in ospedale per effettuare accertamenti sulla pregressa assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti in ragione dei sintomi di alterazione e dello stato confusionale che lo stesso mostrava, accertamenti cui costui si opponeva. All'illegittimità della richiesta consegue l'esclusione dell'antigiuridicità della condotta di rifiuto dell'imputato e la riforma della sentenza di primo grado in senso assolutorio perchè il fatto non sussiste.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1187 emessa dal Tribunale di Terni ud. 25/11/2022 dep. 25/11/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 13/2025 - Ud. 17/01/2025 - deposito 21/01/2025

Risponde della contravvenzione di cui all'art. 186 co. 7 del C.d.S. l'imputato che dopo essere stato fermato dagli operanti mentre si trovava alla guida della sua autovettura e invitato a scendere dalla stessa, in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche, aveva impedito ai primi di procedere all'esecuzione dei necessari accertamenti alcolemici, opponendo agli stessi un rifiuto e assumendo un atteggiamento ostile. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva confermato la condanna nei confronti dell'imputato perché si era rifiutato di sottoporsi a test alcolemici. In particolare, il Collegio rigettando le doglianze della difesa secondo cui era stato omissivo, nei riguardi dell'appellante, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un legale, evidenziava che nel verbale redatto si erano dati all'imputato gli avvisi di legge, tra i quali rientrava la facoltà di nominare un avvocato. Peraltro, soltanto nei casi di effettuazione di prove che siano in grado di dare risultati di rilievo penale potrebbe incidere sul diritto di difesa un mancato avviso all'interessato, dovendosi garantire a questo assistenza tecnica al momento dell'esame. I Giudici di Appello diminuivano l'entità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida rilevando che i due anni inflitti dal Tribunale corrispondevano al massimo edittale, mentre nel caso di specie l'entità della misura poteva essere ridotta in misura corrispondente al quantum della pena principale non presentando il fatto caratteri di particolare gravità.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 2929 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 21/12/2022 dep. 21/12/2022)

STUPEFACENTI**Corte d'Appello, sentenza n. 79/2025 - Ud. 07/02/2025 - deposito 04/03/2025**

Il parametro interpretativo ai fini della valutazione della tenuità del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 ricomprende, oltre che il dato quantitativo e qualitativo della sostanza, tutti gli elementi che caratterizzano in concreto la condotta. Nel caso di specie si versa in una fattispecie di minore gravità in considerazione del numero esiguo degli acquirenti individuati, del modesto quantitativo di sostanza movimentata nel periodo di osservazione e del limitato guadagno derivato dalle accertate cessioni, tenuto conto che spesso gli scambi avvenivano non dietro pagamento di denaro, ma con la prestazione di servizi di trasporto di scarso rilievo. Anche l'inserimento dell'imputato all'interno

di un gruppo nutrito di magrebini, valorizzato dal primo giudice per negare la riconducibilità delle condotte nella minore gravità, non è un dato particolarmente significativo, posto che, alla luce delle scarse emergenze circa le modalità di interazione tra i singoli e della quantità di sostanza movimentata, deve ritenersi che ciascuno di essi agisse in autonomia, pur prestando estemporanea collaborazione agli altri soggetti attivi nello stesso contesto territoriale.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 427/2025 - Ud. 13/03/2025 - deposito 18/03/2025

Il permesso *ex art.* 30, comma 2, O.P. è definito con riferimento a tre elementi: il carattere eccezionale della concessione, la particolare gravità dell'evento - nella quale rientra non soltanto un evento luttuoso o drammatico, ma un qualsiasi avvenimento particolarmente significativo nella vita di una persona - e l'attinenza del medesimo alla vita familiare. I permessi di necessità, invece, prescindono del tutto dalla condotta del soggetto detenuto, dal suo eventuale ravvedimento e dalla sua pericolosità sociale, potendo essere concessi anche senza che egli abbia tenuto un comportamento regolare. Tuttavia, l'Autorità Giudiziaria ha l'obbligo di esaminare la pericolosità del detenuto e di raccogliere informazioni sulle circostanze addotte nella richiesta al fine di stabilire quali cautele, tra quelle previste, debbano essere utilizzate. (Nel caso di specie, la richiesta di permesso del detenuto di recarsi a rendere omaggio alla tomba della madre da poco deceduta presenta tutti i tre elementi richiamati e va dunque accolta, ma la pericolosità sociale del richiedente - esponente di assoluto rilievo della criminalità organizzata, condannato all'ergastolo e ristretto al regime differenziato - impone di adottare adeguate cautele.)

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 369/2025 - Ud. 27/02/2025 - deposito 12/03/2025

Allorché il condannato prospetti l'impossibilità della sua collaborazione, ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di benefici penitenziari, è necessario che nell'istanza prospetti, almeno nelle linee generali elementi specifici circa tale impossibilità, perché fatti e responsabilità sono già stati completamente accertati e di essi non residuino degli ambiti inesplorati, ovvero irrilevante perché la sua posizione marginale nell'organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti a livello superiore. Nel caso di specie, può ritenersi pienamente integrata l'ipotesi di collaborazione impossibile per l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità nel processo che ha riguardato l'istante, che null'altro potrebbe aggiungere con specifico riferimento ai fatti di reato di cui al titolo in esecuzione.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 341/2025, Ud. 06/03/2025 - deposito 07/03/2025

Deve essere ammesso al beneficio della semilibertà il detenuto, condannato per l'omicidio della moglie, quando sussiste un compendio di elementi idoneo a far propendere per un giudizio positivo circa il percorso di reinserimento sociale già intrapreso.

Nel caso di specie, non risultavano in capo all'istante carichi pendenti e non sussistevano elementi tali da collegare lo stesso con la criminalità organizzata. Risultavano, inoltre, espiati dal condannato i due terzi della pena comminatagli, comportando l'ammissibilità dell'istanza della misura alternativa in esame. Nel caso di specie il richiedente, dopo l'ingresso in carcere, conservava una condotta in tutto regolare, adattandosi progressivamente al contesto, e ben presto lavorando e iniziando poi a studiare fino a laurearsi. In aggiunta, nel 2022 l'istante fruiva del lavoro all'esterno e, successivamente, otteneva periodiche esperienze premiali con rientri sempre regolari ed assenza di segnalate involuzioni comportamentali.

In particolare, rispetto al titolo di reato, l'istante mostrava di comprendere la gravità di quanto commesso. Tuttavia, a causa di una personalità dai tratti narcisistici, il percorso di riflessione critica - seppur largamente avviato, come attestato anche dalle concrete azioni riparatorie in termini di, pur parziale, risarcimento del danno - non risultava ancora del tutto compiuto.

Pertanto, il Tribunale di Sorveglianza riteneva, in relazione al caso concreto, la misura alternativa della semilibertà sufficientemente contenitiva, e perciò in grado di monitorare strettamente i progressi

risocializzanti del condannato, consentendo al contempo allo stesso di proseguire nel proprio percorso.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 335/2025 - Ud. 13/02/2025 - deposito 06/03/2025

In tema di differimento facoltativo della pena, ai sensi dell'art. 147, comma 1 n. 2 c.p., è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o provocare rilevanti conseguenze dannose o, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. Nel caso di specie il condannato, affetto da malattia di Parkinson e sindrome ansioso depressiva, non è in pericolo di vita nè vi è prognosi infausta riconducibile alle patologie a suo carico e, sebbene presenti condizioni di salute compromesse, in istituto è assistito da caregiver e assiduamente monitorato, svolgendo visite psichiatriche e terapia farmacologica per cui non si comprende di quali altri presidi si potrebbe avvalere all'esterno. Inoltre, il condannato, le cui capacità mentali non sono compromesse, ha assunto un atteggiamento ambiguo, da un lato di massima apertura verso il personale sanitario dall'altro di chiusura totale alla socialità e alle attività trattamentali, e ha assunto un atteggiamento di deresponsabilizzazione rispetto alla grave condotta tenuta in occasione della detenzione domiciliare per motivi di salute presso una struttura terapeutica, che ha poi portato alla revoca della misura. Tale atteggiamento assume rilievo sul piano della pericolosità sociale, elemento dal quale, pur in presenza di gravi condizioni di salute, non può prescindere e che nel caso di specie va ritenuto prevalente con conseguente rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena in detenzione domiciliare.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 128/2025, Ud. 23/01/2025 - deposito 03/02/2025

Nonostante l'assenza di una revisione critica di quanto commesso e la resistenza nel riconoscere le proprie responsabilità, deve essere disposta nei confronti dell'istante la più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale - in luogo della detenzione domiciliare - quando risultano sussistenti i presupposti per la concessione della stessa tra cui rilevano la disponibilità di uno stabile domicilio, di un lavoro, la presenza di affetti, la disponibilità ad effettuare attività socialmente utile, nonché l'assenza di procedimenti pendenti e la non elevata entità della pena da espiare.

Difatti, la presenza di tali elementi consente la formulazione di una prognosi favorevole sull'esito della prova in adesione a quanto statuito dalla Suprema Corte che, in merito al giudizio sulla personalità del condannato, ha specificato che "non può essere trascurata la tipologia e la gravità dei reati commessi ma si deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistono, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la misura richiesta".

Per tali ragioni il Tribunale di Sorveglianza, ravvisando segnali positivi - da sviluppare durante la prova - ha ritenuto non ostative, alla concessione della misura in esame, le criticità relative al percorso di riflessione critica della devianza.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

RICUSAZIONE

Corte d'Appello, ordinanza Ud. 24/03/2025 - deposito 26/03/2025

L'istanza di ricusazione avanzata dall'imputato nei confronti del giudice del procedimento penale per avere quest'ultimo disposto una perizia psichiatrica sull'imputato stesso, nonostante il suo fermo rifiuto, va dichiarata inammissibile in quanto depositata in violazione dei termini di cui all'art. 38 c.p.p. e senza l'allegazione di alcun documento utile ai fini del vaglio dell'istanza stessa. La ricusazione è comunque anche manifestamente infondata nel merito in quanto l'istanza non indica quale delle ipotesi tipiche - e di stretta interpretazione - *ex art. 37 c.p.p.* si sarebbe realizzata. Laddove si ritenesse che l'istanza sia volta a censurare uno scorretto esercizio del potere giurisdizionale e/o una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, avverso tali vizi l'ordinamento consente soltanto gli ordinari rimedi impugnatori. Nemmeno può ritenersi che il giudice, disponendo la perizia, sia incompatibile per aver manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. Laddove, invece, si ritenesse che il ricusante abbia inteso censurare che il giudice abbia violato l'obbligo di astensione poiché era stato da lui denunciato, è orientamento pacifico di legittimità quello secondo cui la presentazione di una denuncia penale o l'instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione, trattandosi di iniziative di parte e non del magistrato. Diversamente opinando si violerebbe il principio costituzionale di cui all'art. 25 comma 1 Cost., posto che l'imputato, presentando una o più denunce potrebbe scegliere a suo piacimento il giudice chiamato a giudicarlo.

FOCUS: REATI FISCALI

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello e del Tribunale su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte e del Tribunale. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte e dai Giudici di prime cure.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati fiscali, in particolare con riferimento alla condotta dell’imputato che non provveda al versamento delle somme a titolo di sostituto di imposta; alla revoca della confisca quando venga meno la pretesa creditoria da parte dell’Amministrazione; alla responsabilità dell’imputato che in qualità di amministratore di una società abbia omesso di presentare la dichiarazione a cui era obbligato; alla condotta penalmente rilevante del titolare di una impresa individuale che emetta fatture per operazioni inesistenti; al dolo specifico del reato di omessa dichiarazione *ex art. 5 D.L.vo n.74/2000*, alla responsabilità penale dell’imputato che quale socio maggioritario presenti dichiarazioni per operazioni inesistenti accettando il rischio di evadere le imposte, alle soglie di punibilità previste dall’art. 4 D.L.vo n. 74/2000 e all’assoluzione dell’imputato in caso di dubbio circa il loro superamento, alla verifica da parte del giudice dell’ammontare dell’imposta evasa secondo i limiti derivanti dalle diverse finalità dell’accertamento penale, alla punibilità a titolo di dolo generico dell’imputato in caso di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA, alla mancanza dell’elemento soggettivo del dolo specifico nell’ipotesi in cui difetti la prova in ordine alla produzione del reddito e al volume degli affari, alla responsabilità dell’imputato che al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto occulti scritture contabili.

Con riguardo alla **condotta dell’imputato che quale rappresentante di una società non provveda al versamento delle somme a titolo di sostituto di imposta** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 732/2023 - Ud. 12/09/2023 - deposito 22/11/2023](#) in cui la Corte di Appello condannava l’imputato il quale non aveva provveduto al versamento delle somme a titolo di sostituto di imposta per due anni nonostante fosse stato inviato dall’Agenzia delle entrate al versamento della somma prevista;

In riferimento alla **revoca della misura della confisca nei casi in cui venga meno la pretesa creditoria da parte dell’Amministrazione** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 1085/2023 - Ud. 19/12/2023 - deposito 02/04/2024](#) secondo cui deve essere revocata la misura della confisca diretta nei confronti dell’imputato che quale amministratore di fatto di una società abbia presentato consapevolmente dichiarazioni dei redditi mendaci nei casi in cui venga meno la pretesa tributaria dell’Amministrazione a seguito della mancata impugnazione della stessa circa la restituzione degli emolumenti oggetto di evasione;

In merito alla **responsabilità dell’imputato che in qualità di amministratore di una società abbia omesso di presentare la dichiarazione a cui era obbligato** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 103/2024 - Ud. 13/02/2023 - deposito 27/03/2024](#) in cui il Collegio ha stabilito che risponde del delitto di cui all’art. 5 del D.L.vo. n. 74/2000 l’imputato che nella sua qualità di amministratore di diritto di una società al fine di evadere le imposte sui redditi, ometta di presentare le dichiarazioni a cui era obbligato in forza della posizione di garanzia rivestita;

Con riferimento alla **condotta penalmente rilevante del titolare di una impresa individuale che emetta fatture per operazioni inesistenti** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 234/2024 - Ud. 19/03/2024 - deposito 15/06/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato la responsabilità ex art. 8 del D.L.vo. n. 74/2000 dell'imputato che aveva emesso fatture nei confronti di altra società per operazioni inesistenti al fine di consentire all'amministratore unico di altra società l'evasione di imposte sui redditi;

In merito al **dolo specifico del reato di omessa dichiarazione ex art. 5 D.L.vo n.74/2000** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 759/2024 - Ud. 22/10/2024 - deposito 07/01/2024](#) in cui la Corte di Appello ha statuito che il dolo specifico richiesto dal reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.Lvo n. 74/2000 richiede la consapevolezza che i ricavi ottenuti comportino il superamento della soglia di rilevanza penale del fatto in ordine all'imposta evasa di cui si omette la dichiarazione;

Con riguardo alla **responsabilità penale dell'imputato che quale socio maggioritario presenti dichiarazioni per operazioni inesistenti accettando il rischio di evadere le imposte** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 796/2024 - Ud. 05/11/2024 - deposito 16/01/2025](#) secondo cui risponde del delitto di cui all'art. 2 D.L.vo. n. 74/2000 l'imputato che amministratore unico di una società emetta fatture inesistenti per servizi prestati e mai eseguiti al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, senza che rilevi, ai fini dell'esclusione del dolo, la circostanza che questo avesse chiesto e ottenuto un piano di rateizzazione delle imposte evase trattandosi di condotta meramente riparatoria dell'illecito già perfezionatosi;

Con riferimento **alle soglie di punibilità previste dall'art. 4 D.L.vo n. 74/2000 e all'assoluzione dell'imputato in caso di dubbio circa il loro superamento** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 371/2023 - Ud. 29/03/2023 - deposito 03/08/2023](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno affermato che l'imputato deve essere assolto ove sussista un ragionevole dubbio circa il superamento delle soglie di punibilità indicate dall'art. 4 del D.L.vo. n. 74/2000 quando tale dubbio ricada sulla sussistenza dei costi deducibili sostenuti per il conseguimento dei maggiori ricavi che siano stati comunque accertati, sulla base delle allegazioni fattuali;

In merito alla **verifica da parte del giudice dell'ammontare dell'imposta evasa secondo i limiti derivanti dalle diverse finalità dell'accertamento penale** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 436/2023 - Ud. 18/04/2023 - deposito 14/07/2023](#) secondo cui il giudice per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza;

Con riguardo alla **punibilità a titolo di dolo generico dell'imputato in caso di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA**, si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 579/2022, Ud. 23/05/2022 - deposito 09/09/2022](#) in cui il Collegio ha statuito che la punibilità a titolo di dolo generico dei reati tributari di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA non può essere escluso dal mancato introito per intervenuto fallimento di uno dei clienti aziendali non costituendo quest'ultimo causa di esclusione della colpevolezza ex art. 45 c.p.

Con riferimento alla **manca**za dell'elemento soggettivo del dolo specifico nell'ipotesi in cui difetti la prova in ordine alla produzione del reddito e al volume degli affari si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 611/2022 - ud. 27/05/2022 - deposito 09/08/2022](#) in cui la Corte di Appello ha assolto l'imputato per assenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico difettando la prova in ordine alla produzione di reddito e al volume di affari; elementi questi che potevano desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente era titolare di una attività commerciale;

Con riguardo alla **responsabilità dell'imputato che al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto occulti scritture contabili** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 575/2022 - ud. 20/05/2022 - deposito 05/09/2022](#) in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 10 del D.L.vo n. 74/2000 il quale in qualità di titolare di una ditta individuale al fine di evadere le imposte sui redditi occulti scritture contabili obbligatorie tenuto conto che appartiene al novero delle ordinarie cognizioni dell'imprenditore medio la consapevolezza del fatto che, per poter legittimamente operare, qualunque ditta esercente attività commerciale deve istituire, mantenere e conservare tutta la documentazione afferente al movimento degli affari sia a fini strettamente economico patrimoniali, sia al fine di curare, a tempo debito, tutti i prescritti adempimenti fiscali.